

Allegato "B" al repertorio n.ro

raccolta n.ro

STATUTO DELLA SOCIETÀ

"G.A.I.A. S.p.A."

Art. 1

(Natura giuridica)

1.1 È costituita una società per azioni, a totale partecipazione pubblica sotto la denominazione "G.A.I.A. S.p.A.", indicata nel prosieguo come "la Società".

Art. 2

(Oggetto della Società)

2.1 La Società ha per oggetto l'impianto e la gestione di servizi idrici integrati, nonché le attività a questa complementari, presupposte o conseguenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società svolge le seguenti attività: la gestione integrata delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la progettazione, realizzazione e gestione delle opere e impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la progettazione e realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento di acque sia civili che industriali; la realizzazione e la gestione degli impianti energetici da fonti alternative, di supporto e relative alle attività del S.I.I.; la realizzazione e gestione di tecnologie, anche informatiche per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose e rifiuti in conto proprio e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; lo smaltimento di rifiuti liquidi autotrasportati di origine domestica e/o industriale presso gli impianti di depurazione, attività e/o servizi di bonifica e riqualificazione ambientale ad essa conferiti dagli Enti proprietari o affidati da altri soggetti pubblici o privati in virtù di specifici atti convenzionali; l'attività di autoriparazione sui mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali, ad esempio, la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe; la fornitura di consulenza, assistenza e servizi a soggetti pubblici e privati nel campo delle analisi di laboratorio; e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, compreso la gestione di ogni e qualsivoglia rete di impianto destinata al servizio pubblico.

2.2 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà compiere con carattere di strumentalità all'oggetto sociale, operazioni finanziarie commerciali, mobiliari e immobiliari, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali anche a favore di terzi; potrà assumere direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio ed eventualmente anche di settori diversi nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali, il tutto con esclusione delle attività professionali protette e delle attività riservate agli Istituti di Credito e Finanziari di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ed al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58 e successive disposizioni integrative o modificative.

2.3 Si intendono comprese nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- a) l'acquisto a titolo oneroso o a titolo gratuito, la permuta, l'assunzione in locazione, anche finanziaria, in comodato o in concessione di beni mobili o immobili, aziende o rami aziendali, ritenuti idonei o utili alla realizzazione delle attività di cui al precedente comma;
- b) l'acquisizione, in qualsiasi forma, di beni e servizi necessari per la realizzazione delle attività previste dal precedente comma;
- c) l'esecuzione, totale o parziale, diretta o indiretta, delle opere di manutenzione ordinaria o straordinaria delle reti, degli impianti, delle altre opere realizzate.

2.4 Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per garantire il risparmio e il corretto uso delle risorse idriche.

2.5 La società, sotto pena di grave irregolarità *ex art.* 2409 del codice civile, dovrà effettuare oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 3

(Sedi della Società)

3.1 La sede legale della Società è in Pietrasanta.

3.2 L'Organo di Amministrazione può aprire e chiudere sedi secondarie, filiali, agenzie, uffici tecnici, amministrativi o di rappresentanza.

3.3 Per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore è quello che risulta dai libri sociali. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

Art. 4

(Durata della Società)

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e la stessa può essere prorogata dall'Assemblea, nel rispetto delle forme di legge o da questa anticipatamente sciolta, con le maggioranze di cui agli art. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 5

(Capitale Sociale)

5.1 Il capitale sociale è stabilito in Euro 16.613.295,20 (sedicimilioneiseicentotredicimiladuecentonovantacinque,20), suddiviso in numero 15.672.920 azioni del valore nominale di Euro 1,06 (uno virgola zero sei) cadauna. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, di aziende o rami di aziende.

5.2 Il Capitale Sociale deve essere detenuto esclusivamente da Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale N°1 "Toscana Nord".

5.3 (soppresso).

5.4 Nel caso di trasferimento di azioni o dei diritti di opzione ad esse relativi, consistenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, in vendita, conferimento, permuta, donazione, spetta un diritto di prelazione a favore degli altri Soci della Società, salvo che il trasferimento non avvenga a favore di comuni appartenenti all'ATO non ancora soci, e per la parte di interesse. Ai sensi di quanto previsto al precedente comma 5.2, il trasferimento di azioni può avvenire esclusivamente nei confronti di Comuni rientranti nell'Ambito Territoriale Ottimale N°1 "Toscana Nord.

A questo fine il Socio che intende cedere le proprie azioni e/o i diritti di opzione deve informare l'Organo di Amministrazione a mezzo pec o raccomandata con A.R., specificando il numero delle azioni e/o dei diritti offerti, il prezzo richiesto, il nominativo dell'acquirente e tutte le altre condizioni di vendita.

5.5 L'Organo di Amministrazione, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente punto 5.4, sempre a mezzo pec o lettera raccomandata con A.R., comunicherà l'offerta agli altri Soci precisando i quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione al numero delle azioni possedute, con l'indicazione del relativo prezzo o valore perché possano esercitare entro i centoventi giorni successivi al ricevimento della comunicazione il diritto di prelazione a mezzo di pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'Organo di Amministrazione, e possono altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le azioni offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.

5.6 In caso di pluralità di Soci che esercitino il diritto di prelazione, le azioni e/o i diritti offerti saranno ripartiti fra gli stessi in proporzione alle azioni da ciascuno possedute.

5.7 Trascorso il termine di centoventi giorni dalla comunicazione di cui al punto 5.5, senza che sia stato comunicato l'esercizio della prelazione, relativamente alla totalità delle azioni e/o dei diritti offerti, il Socio offerente può procedere liberamente al trasferimento di tutte le azioni e/o di tutti i diritti offerti al soggetto indicato, purché ad un prezzo non inferiore ed a condizioni di vendita non diverse da quelle indicate nella comunicazione stessa.

Art. 6

(Obbligazioni)

6.1 La Società potrà emettere obbligazioni nei limiti e nei modi prescritti dalla legge. L'Assemblea straordinaria dei Soci con il rispetto delle condizioni prescritte dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile e su proposta del Consiglio di Amministrazione determina le condizioni della emissione e l'ammontare complessivo dei titoli da emettere.

Art. 7

(Organi della Società)

7.1 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) gli eventuali Amministratori Delegati nei limiti delle loro deleghe;
- e) il Collegio Sindacale.

7.2 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

E' fatto divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato.

Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'art. 2125 del codice civile.

Art. 7-bis

(Attività a garanzia del controllo analogo dei Soci)

7bis.1 In ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria, la Società dovrà consentire ai soci-enti locali destinatari dell'attività principale, di potere effettuare sulla società stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Tale controllo verrà effettuato attraverso un Organismo di Coordinamento Intercomunale costituito in conformità alla convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

7bis.2 Al fine di consentire l'espletamento del controllo analogo di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a richiedere il parere dell'Organismo di Coordinamento Intercomunale o della commissione di controllo da quest'ultimo nominata ai sensi dell'art.5 della convenzione ex art. 30 D. Lgs 267/2000 tra gli enti locali soci di GAIA S.p.A. per l'assunzione delle deliberazioni in ordine alle questioni fondamentali e strategiche della Società di seguito indicate:

Budget annuale

Piano Operativo degli interventi

Piano finanziario

Bilancio consuntivo

Bilanci intermedi

- ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione ritenga di sottoporre;

7bis.3 Il consiglio di amministrazione trasmette, per opportuna conoscenza, all'Organismo di Coordinamento Intercomunale un estratto di tutte le deliberazioni del Consiglio stesso.

Art. 8

(L'Assemblea)

8.1 L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta la universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

8.2 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice civile. Essa è convocata dall'Organo di Amministrazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, ogniqualvolta tale organo lo ritenga opportuno o sia previsto dalla legge. L'Assemblea dei Soci si riunisce altresì, per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza; in tal caso è necessario che vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali i partecipanti potranno

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove saranno presenti Presidente e Segretario. E' necessario inoltre: (i) che il Presidente dell'Assemblea sia in condizione di poter accertare l'identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) che il Segretario sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e che gli intervenuti possano partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

8.2bis (Soppresso)

8.3 L'Assemblea ordinaria approva il bilancio, nomina e revoca gli amministratori ed i componenti del Collegio Sindacale e delibera in ordine ai loro compensi ed eventuali responsabilità. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per gli adempimenti di cui all'articolo 2364, comma 1, del Codice Civile. Quando particolari esigenze lo richiedano, per gli adempimenti di cui al predetto art. 2364, comma 1, del Codice Civile, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro un termine maggiore rispetto a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo di Amministrazione. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione procederà altresì alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, la nomina del Vice Presidente quale mero sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di costui senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) la nomina dei membri del collegio sindacale, ivi compreso il Presidente del Collegio Sindacale, e del soggetto al quale è demandata la revisione legale dei conti, nonché i relativi compensi;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto nel rispetto delle norme sugli affidamenti diretti;
- e) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro gli amministratori;
- f) ogni decisione relativa alla proroga di durata della Società od all'anticipato scioglimento della stessa sempre però nel rispetto del termine previsto al precedente art. 4;
- g) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.

8.4 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente se previsto. Ove non sia prevista la figura del Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea stessa nominare il Presidente.

8.5 Il Consiglio d'Amministrazione convoca l'Assemblea mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

8.6 L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'Assemblea, nonché l'elenco delle materie da sottoporre alle

deliberazioni dell'Assemblea e potrà altresì contemplare la data per l'eventuale seconda convocazione in caso di mancato raggiungimento del quorum costitutivo richiesto in sede di prima convocazione.

8.7 Potranno intervenire all'Assemblea gli azionisti, cui spetta il diritto di voto.

8.8 In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica.

8.9 I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da loro mandatari, muniti di semplice delega scritta sulla scheda di ammissione. La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci ed ai dipendenti della Società né alle società da essa controllate o ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale o ai dipendenti di queste. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento anche per delega.

8.10 Ogni azione dà diritto ad un voto. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze di cui agli art. 2368 e 2369 del Codice Civile.

8.11 Per la nomina degli Amministratori si applicano le norme previste dall'art. 9.2.

Art. 9

(L'Organo di Amministrazione)

9.1 La società potrà essere amministrata alternativamente, a seconda di quanto stabilito dall'assemblea in occasione della nomina, nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti in materia di società a controllo pubblico, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dall'assemblea in occasione della nomina nel rispetto delle prescrizioni dettate dalle norme tempo per tempo vigenti.9.2 Gli amministratori saranno eletti su designazione dei soci in proporzione del capitale sociale detenuto.

9.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Il consigliere venuto meno per qualsiasi causa dovrà essere sostituito nel rispetto del suddetto principio di equilibrio di genere.

Inoltre, gli amministratori devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate nelle attività economiche e professionali o che abbiano maturato precedenti esperienze di amministrazione di società di servizi pubblici ed essere muniti dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

9.4 Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili e revocabili in qualunque tempo dall'Assemblea.

9.5 Nel corso dell'esercizio, venendo a mancare uno o più Amministratori,

si provvede a norma di legge.

9.6 Nel caso in cui nel Consiglio di Amministrazione venga meno per qualunque causa la maggioranza dei suoi componenti, verrà meno l'intero Consiglio di Amministrazione, che dovrà pertanto essere rinnovato secondo le norme statutarie.

9.7 Le cause di ineleggibilità, di inconferibilità, di incompatibilità e di decadenza da membro del Consiglio di Amministrazione sono quelle previste dalle norme del Codice Civile e dalle norme speciali per tempo vigenti.

Lo stato di incompatibilità è rilevato da qualunque membro del Consiglio di Amministrazione ed è contestato dal Presidente; se lo stato di incompatibilità riguarda il Presidente, la contestazione è effettuata dagli altri membri del CdA.

Il soggetto cui sia contestata la situazione di incompatibilità deve provvedere alla rimozione della causa di incompatibilità entro quindici giorni. La mancata rimozione della causa di incompatibilità nel termine predetto comporta la decadenza dalla carica di consigliere.

9.8 Agli Amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso per le spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Art. 10

(Il Consiglio di Amministrazione)

10.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei consiglieri.

10.2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente, se nominato.

10.3 L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie all'ordine del giorno, dovrà essere inoltrato a ciascun consigliere ed a ciascun componente effettivo del Collegio Sindacale, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso potrà essere inoltrato almeno 1 (un) giorno prima di tale data. È in ogni caso validamente costituito il Consiglio di Amministrazione al quale siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i Sindaci effettivi.

10.4 Il Consiglio d'Amministrazione può riunirsi anche per il tramite di audio-video conferenza o di audio conferenza. In caso di riunioni a mezzo sistema di audio-video conferenza o audio conferenza è necessario che il Presidente e il Segretario della riunione siano presenti nello stesso luogo per provvedere alla stesura e sottoscrizione del relativo verbale. E' altresì necessario che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi e che sia loro consentito lo scambio, la trasmissione, la ricezione e la visione di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra si dia atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo in cui si troveranno il Presidente ed il Segretario.

10.5 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e provvede a tutto quanto non sia riservato per legge all'Assemblea.

10.6 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le relative deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti alla riunione. In caso di parità di voti, sarà preponderante il voto del Presidente.

10.7 Sono comunque di competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili i poteri relativi a:

- a) approvazione degli atti di programmazione, dei piani operativi annuali, dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale sulla base degli orientamenti definiti dal documento previsto dalla lett. A) dell'art. 7-bis;
- b) eventuali variazioni dello statuto da proporre all'Assemblea;
- c) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
- d) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessione di prestiti;
- e) assunzione di mutui;
- f) nomina del Direttore Generale;
- g) gradimento per il trasferimento delle azioni e dei diritti connessi a terzi enti pubblici locali non soci;
- h) eventuale nomina di procuratori legali per determinati atti o categorie di atti, prefissandone i limiti e le competenze;
- i) redazione del bilancio ed allegati di legge;
- l) redazione, presentazione e discussione dei documenti previsti dal presente statuto per consentire ai soci il controllo analogo di cui al precedente art. 7bis.

10.8 In quanto investito di responsabilità di indirizzo e di controllo, il Consiglio di Amministrazione è destinatario di una puntuale e tempestiva informazione da parte del titolare di deleghe in relazione all'attività svolta nell'esercizio delle deleghe stesse. Il consigliere con delega riferisce al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

10.9 L'Amministratore, ai sensi dell'art. 2391 del Codice Civile, deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato dovrà astenersi dal compiere l'operazione investendo della stessa l'organo collegiale.

Art. 11

(Presidente, Vice Presidenti e Amministratore Delegato)

11.1 Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea, con la precisazione che la carica di Vice Presidente (ove nominato) è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi..

11.2 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e ne predispone l'ordine del giorno.

11.3 Il Vice Presidente. Il Vice Presidente, in conformità a quanto previsto sopra all'art. 11.1, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, fatta salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea..

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori *ad negotia* e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.

Art. 12

(Rappresentanza della Società)

12.1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, esclusivamente in caso di sua temporanea assenza o impedimento, al Vice Presidente. La rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta inoltre all'amministratore delegato nei limiti della delega.

Art. 13

(Il Collegio Sindacale)

13.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e da due Sindaci supplenti ed è nominato dall'Assemblea dei soci nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un membro effettivo ed un membro supplente del collegio siano individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o tra professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza da membro del collegio sindacale sono quelle previste dalle norme tempo per tempo vigenti. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci devono possedere i requisiti di legge. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano..

13.2 Al Collegio Sindacale spettano i compiti stabiliti dall'articolo 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione del collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco

13.3 Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Art. 13 bis

(Revisione legale dei conti)

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'incarico è conferito dall'assemblea su proposta motivata dell'organo di controllo. L'assemblea determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Art. 14

(Esercizio sociale, bilancio e relazione previsionale)

14.1 L'esercizio sociale inizia il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale scade il 31 dicembre 2004.

14.2 Il bilancio della Società deve essere redatto ogni anno in conformità alla legge, per essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

14.3 Quando particolari esigenze lo richiedano (esigenze che l'organo amministrativo preventivamente dovrà individuare e accertare) il bilancio potrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria in un termine maggiore a quello sopra indicato, in ogni caso non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

14.4 Gli Amministratori redigono il progetto di bilancio e lo comunicano, unitamente alla relazione degli Amministratori, all'Organismo di Coordinamento Intercomunale e al Collegio Sindacale, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

14.5 Il progetto di bilancio, unitamente alla relazione degli Amministratori e dei Sindaci, deve restare depositato in copia, presso la sede sociale, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea che deve discuterlo e finché sia approvato.

14.6 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 % (cinque per cento) da destinare a riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i Soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

14.7 Il pagamento dei dividendi è effettuato dall'Organo di Amministrazione a decorrere dal giorno stabilito dall'assemblea.

Art. 15

(Scioglimento della Società)

15.1 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa prevista dalla legge, allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Art. 16

(Collegio arbitrale)

16.1 Tutte le controversie che insorgessero tra i soci, o tra i soci e la Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute al giudizio di tre arbitri nominati uno ciascuno dai Presidenti delle Camere Arbitrali istituite presso le C.C.I.A.A. di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia.

16.2 La sede arbitrale sarà stabilita dagli arbitri stessi e comunicata alle parti contendenti.

16.3 Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto con le procedure di cui al Codice di Procedura Civile italiano.

Art. 17

(Disposizioni finali)

17.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto trovano applicazione le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi, anche speciali, vigenti in materia.

17.2 La determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi amministrativo e di controllo, nonché ai dirigenti e dipendenti, avviene nel rispetto dei limiti massimi di remunerazione previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.

17.3 Per il conferimento di incarichi restano ferme le disposizioni vigenti tempo per tempo in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico.